



# Città di Campi Salentina

PROVINCIA DI LECCE

## Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 39 DEL 30/12/2020

**OGGETTO:** RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2019, EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100: APPROVAZIONE

L'anno 2020, addì 30 del mese di dicembre, alle ore 15:55 nell'aula consiliare del Comune, a seguito di apposita convocazione per le ore 15:00 diramata dal Presidente del Consiglio Comunale a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, Straordinaria di 1<sup>o</sup> convocazione.

Presiede la seduta Dott. Francesco CANTORO, in qualità di PRESIDENTE.

Dei Consiglieri Comunali, all'inizio della trattazione del presente punto all' O.d.G., sono presenti n° 15 e assenti, sebbene invitati, 2 come segue

	QUALIFICA	PRESENTE	ASSENTE
FINA ALFREDO PAOLO	Sindaco	Sì	
PALMARIGGI LAURA	Consigliere	Sì	
DE LUCA FRANCESCO	Consigliere	Sì	
SPALLUTO LORENA	Consigliere	Sì	
CARETTO DAVIDE	Consigliere	Sì	
CANTORO FRANCESCO	Consigliere	Sì	
CONVERSANO ALESSANDRO	Consigliere	Sì	
CALLIARI RITA	Consigliere	Sì	
SPALLUTO ALESSANDRA	Consigliere	Sì	
GRASSO ANDREA	Consigliere	Sì	
BUCCELLI MARIA RITA	Consigliere	Sì	
VERSIENTI JACOPO	Consigliere	Sì	
RENIS GIUSEPPE	Consigliere	Sì	
COMO POMPILIO MASSIMO	Consigliere	Sì	
ASSENZIO SERENA	Consigliere	Sì	
DELLO PREITE MARIAGLORIA	Consigliere		Sì
LANDOLFO LEONARDO	Consigliere		Sì

Partecipa, il Segretario Generale dr. Dott.ssa Maria Rosaria PEDACI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, ove occorrenti, i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sostituito dall'art.3 comma 1 lettera b) della Legge n. 213/2012, così come in calce riportati;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: – esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. – ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Campi salentina con propria deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 28/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
  - 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
  - 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società

partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12- quinquies TUSP);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni: in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3- bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Campi Salentina e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.; in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegata A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che dalle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale svolte in ordine alle partecipazioni detenute espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale emerge che il Comune di Campi Salentina ha partecipazioni all'interno del G.A.L Terre D'Arneo Srl (P.iva 03158250757) pari ad € 100,00 (0,08 % del Capitale sociale), del GAL Terre D'Arneo Scarl (P.iva 04818540751) per € 200,00 (2% del Capitale sociale) e della società Servizi Pubblici Ambientali spa (P.iva 03297970752) pari ad €. 198.814,00 (38,50% del Capitale sociale) come meglio di seguito indicato:

1. GAL Terra D'Arneo srl – con sede legale in via Mameli n. 9 Veglie (Le) P.IVA 03158250757 (costituita nel 1997). La società, che non ha scopo di lucro e che non ha per oggetto l'esercizio di servizi pubblici, svolge attività di promozione, divulgazione e realizzazione del piano di sviluppo locale sul territorio del comprensorio (nove comuni) cui appartiene anche il Comune di Campi Salentina. Obiettivi prioritari quello della valorizzazione del territorio e delle sue risorse. Il GAL "Terra d'Arneo", forte della positiva esperienza maturata e dei risultati conseguiti con l'attuazione dei programmi comunitari LEADER II e LEADER+, ha avviato la fase di attuazione del Piano di Sviluppo Locale "Impresa e innovazione in Terra d'Arneo" che punta a sostenere un processo di sviluppo del territorio attraverso il rafforzamento del tessuto agricolo e della micro-impresa. Il Piano di Sviluppo Locale, approvato nell'ambito dell'Asse IV "Leader" del PSR Puglia 2007/2013, prevede una serie di azioni finalizzate alla diversificazione per l'azienda agricola, al sostegno della piccola impresa, all'incentivazione di attività di turismo rurale e alla valorizzazione delle risorse della natura, della cultura, della tipicità e della tradizione della Terra d'Arneo. Sono previsti a tale scopo interventi

strutturali e investimenti immateriali a sostegno delle imprese e degli enti locali, che riguardano l'agriturismo e il turismo rurale, il patrimonio culturale e naturale, i servizi sociali, sanitari e per il tempo libero, l'artigianato e il commercio. Percentuale partecipazione 0,08 % del capitale sociale (€ 100,00);

2. G.A.L. Terra D'Arneo SCARL - con sede legale in via Mameli n. 9 Veglie - P.iva 04818540751 - costituita il 09/09/2016. La società, che non ha scopo di lucro e che non ha per oggetto l'esercizio di servizi pubblici, è costituita in via prioritaria allo scopo di realizzare in funzione di Gruppo di Azione Locale (G.A.L.), previsto dalla normativa comunitaria 94/C - 180/12 pubblicata sulla G.U. della Comunità Europea n.180/48 del 1 luglio 1994, e successive modificazioni, tutti gli interventi previsti dal Piano di Azione Locale (PAL) redatto nell'ambito del PSR Puglia 2014/2020, e da eventuali altri piani o progetti da presentare nell'ambito di Programmi di Sviluppo promossi dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e/o da altri enti pubblici e privati. La società inoltre potrà indirizzare proprie iniziative volte al sostegno ed alla promozione dello sviluppo socio-economico e territoriale, svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale, regionale e locale. Essa potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Potrà inoltre assumere direttamente e indirettamente interessenze in altre società aventi e non aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio nei limiti di cui all'art. 2361 c.c. L'adesione del Comune di Campi Salentina al Gal Terre D'Arneo Scarl ha offerto all'Ente uno strumento per intercettare le risorse finanziarie messe a disposizione dal PSR Puglia 2014-2020 ed al fine di inserire il proprio territorio nel Piano di Azione Locale che la stessa intende predisporre per partecipare alla selezione delle domande di aiuto di cui alla misura 19 e relative sottomisure del PSR Puglia 2014-2020. Percentuale partecipazione 2% del Capitale sociale (€ 200,00).

3. Servizi Pubblici Ambientali Spa – con sede legale in Via Campania n. 30 Lecce - P.iva 03297970752 - si tratta di una società mista pubblico privato a prevalente capitale pubblico (51%) di cui il Comune di Campi Salentina detiene il 38,5%, il Comune di Salice Salentino il 2,5%, il Comune di Squinzano il 5,0% ed il Comune di Trepuzzi il 5,0%. E' stata costituita per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Per quanto riguarda la situazione attuale della società, si precisa che la stessa ha cessato il proprio servizio a far data dal 02 maggio 2017. Secondo quanto deliberato nell'assemblea dei soci del 20/11/2020, nei prossimi mesi si provvederà alla valutazione delle quote societarie di parte pubblica per la successiva cessione.

PRESO ATTO che le succitate partecipazioni si confermano essere le uniche alla data del 31/12/2019 e rientranti nella fattispecie di cui all'art. 26 comma 2 dlgs 175/2016 (fatta eccezione per la Servizi Pubblici Ambientali Spa) ed ossia “- .....oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)”. Rispetto a tale fattispecie il medesimo dlgs 175/2016 esclude l'applicabilità dell'art. 4. In particolare, trattasi di GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) beneficiario dei contributi previsti dal Programma di iniziativa comunitaria LEADER (Liaisons Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale). I GAL elaborano la strategia di sviluppo dell'area rurale che rappresentano e sono responsabili della sua attuazione e, secondo un parere Anci del 24/03/2010 'la società consortile che rappresenta il g.a.l., non è quindi una società di servizi né [...] si può configurare a livello di società strumentale di cui all'art. 13 della legge n. 248/2006, in quanto non destinata a produrre beni e servizi strumentali all'attività degli enti, bensì a proporre strategie condivise di sviluppo del territorio'.

VISTE le proposte/osservazioni di mantenimento di cui all'allegata “Relazione tecnica” e ritenuto dividerne le motivazioni analitiche alla base delle stesse che qui di seguito si riportano in modo sintetico rimandando alla suindicata relazione per maggiori approfondimenti “rispetto a tali società la partecipazione del Comune di Campi Salentina è esigua/irrilevante (trattasi rispettivamente dello 0,08% => € 100,00 per il Gal Terre D'Arneo srl e del 2% => € 200,00 Gal Terre D'Arneo scarl); essendo stata costituita al fine di operare come GAL per l'accesso alle risorse comunitarie, al momento non si ritiene di dover effettuare alcun intervento di razionalizzazione ancorchè sussistente l'ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 lett. b) (numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti).

PRESO ATTO che il Comune di Campi Salentina, rispetto a tali società, non ha la maggioranza dei voti, nè poteri di nomina della maggioranza del CdA, non ha obblighi di ripianare le perdite in misura percentuale superiore alla partecipazione e non esercita influenza dominante in base a contratti; non sono società controllate in termini di voti esercitabili, nè soggette ad influenza dominante da contratto; non sono società totalmente pubblica e non sono affidatarie diretta di servizi pubblici locali”;

PRESO ATTO altresì che la Servizi Pubblici Ambientali Spa avendo cessato il servizio in data 02 maggio 2017, verrà posta a breve in liquidazione;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Illustra la Consigliera Calliari Segue ampia ed esauriente discussione riportata nell' allegato resoconto stenotipato in cui intervengono i consiglieri Renis Calliari, Como, Assenzio, Versienti e Buccelli. Intervengono in dichiarazione di Voto i Consiglieri Versienti Favorevoli e Renis contari

Con n.11 voti favorevoli e n. 3 (Assenzio, Como, Renis) voti contrari espressi per appello nominale nei modi e termini di legge;

#### DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2019 delle società in cui il Comune di Campi Salentina detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento dando atto che, rispetto ai Gal, la partecipazione del Comune di Campi Salentina è esigua/irrilevante (trattasi rispettivamente dello 0,08% => € 100,00 per il Gal Terre D'Arneo srl e del 2% => € 200,00 per il Gal Terre D'Arneo scarl); essendo state costituite al fine di operare come GAL per l'accesso alle risorse comunitarie, al momento non si ritiene di dover effettuare alcun intervento di razionalizzazione ancorchè sussistente l'ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 lett. b) (numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti) inoltre si precisa che il Comune di Campi Salentina, rispetto a tali società, non ha la maggioranza dei voti, nè poteri di nomina della maggioranza del CdA, non ha obblighi di ripianare le perdite in misura percentuale superiore alla partecipazione e non esercita influenza dominante in base a contratti; non sono società controllate in termini di voti esercitabili, nè soggette ad influenza dominante da contratto; non sono società totalmente pubblica e non sono affidatarie diretta di servizi pubblici locali. Rispetto invece alla Società Servizi Pubblici Ambientali Spa, la cui partecipazione dell'Ente è pari al 38,50% => € 198.814,00, si da atto che con verbale di assemblea dei soci del 20/11/2020, nei prossimi mesi si provvederà alla valutazione delle quote societarie di parte pubblica per la successiva cessione.

2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un piano di razionalizzazione;

3. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);

5. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P..

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n.11 voti favorevoli e n. 3 (Assenzio, Como, Renis) voti contrari espressi per appello nominale nei modi e termini di legge;

#### DELIBERA

Di dare al presente provvedimento immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.

#### **Pareri sulla sua esposta proposta deliberativa**

Vista la proposta di cui all'oggetto:

Visto l'art.49 della Legge 18/08/2000 n.267 così come sostituito dall'art.3 comma 1 lett. b) della Legge n. 213/2012

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

ESPRIME PARERE Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

Campi Salentina, **21/12/2020**

---

Vista la proposta di cui all'oggetto:

Visto l'art.49 della Legge 18/08/2000 n.267 così come sostituito dall'art.3 comma 1 lett. b) della Legge n. 213/2012

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Ragioneria

ESPRIME PARERE Favorevole per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Eventuali osservazioni

**Il Responsabile del Servizio**  
f.to Dott. Antonio SIMONE

Campi Salentina, **21/12/2020**

**Di quanto precede viene redatto il presente processo verbale, letto, approvato e sottoscritto da**

**IL PRESIDENTE**  
f.to Dott. Francesco CANTORO

**Il Segretario Generale**  
f.to Dott.ssa Maria Rosaria PEDACI

---

**RELATA INIZIO PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il 15/01/2021 per rimanervi per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Campi Salentina, li 15/01/2021

**Responsabile della Pubblicazione/Il messo notificatore**  
f.to ALESSANDRA ROMANO

**IL SEGRETARIO  
GENERALE**  
f.to Dott.ssa Maria Rosaria  
PEDACI

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li, .....

**Il Segretario Generale**  
**Dott.ssa Maria Rosaria PEDACI**

---

**ESEGUIBILITA' DELLA DELIBERAZIONE**

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000.)

Campi Salentina, Li 30/12/2020

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott.ssa Maria Rosaria PEDACI

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

**N° Reg. 85**

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000.)

Campi Salentina, Li 15/01/2021

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott.ssa Maria Rosaria PEDACI

